



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 1/2019

Piani aziendali, settoriali e territoriali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. L'Avviso rimarrà aperto fino al **31 dicembre 2019**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 1.3. In base alle nuove linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, *«la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile»*. Di conseguenza, non saranno finanziabili attività formative per le quali non sia prevista un'attività di valutazione dell'apprendimento.

2. Risorse finanziarie

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 21.000.000,00** (ventuno milioni).
- 2.2. Una domanda di finanziamento sarà accolta nel caso in cui non superi il valore delle risorse ancora disponibili per l'Avviso.
- 2.3. In caso di esaurimento della somma disponibile, di cui al punto 2.1, prima della naturale scadenza, la chiusura anticipata dell'Avviso sarà comunicata con la pubblicazione nel sito di FBA.
- 2.4. Il finanziamento massimo richiedibile da ogni singola impresa è correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al **31 gennaio 2019** (competenza **dicembre 2018**), esclusi i dirigenti¹. Nella Tabella 1 sono riportate le classi di finanziamento per singola impresa.

¹ Ogni impresa, prima di accedere al formulario, dovrà completare le procedure richieste nella sezione *Anagrafica* del *Sistema Informativo Gestione Avvisi* (S.I.G.A. 2.0).

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

Classi dimensionali	Plafond
Fino a 80 dipendenti	€ 6.300,00
Da 81 a 250 dipendenti	€ 29.400,00
Da 251 a 500 dipendenti	€ 63.000,00
Da 501 a 1.500 dipendenti	€ 105.000,00
Da 1.501 a 3.000 dipendenti	€ 168.000,00
Da 3.001 a 5.000 dipendenti	€ 273.000,00
Da 5.001 a 7.500 dipendenti	€ 399.000,00
Da 7.501 a 10.000 dipendenti	€ 546.000,00
Da 10.001 a 30.000 dipendenti	€ 1.680.000,00
Da 30.001 a 40.000 dipendenti	€ 2.520.000,00
Oltre i 40.000 dipendenti	€ 2.940.000,00

- 2.5. Il finanziamento complessivo per impresa, di cui al punto 2.4, tiene conto:
- dei Piani da essa presentati direttamente;
 - dei Piani presentati da altre imprese nei quali l'impresa risulti beneficiaria.
- 2.6. Il finanziamento richiesto al Fondo per ciascun Piano non potrà superare il valore di **€ 2.000.000,00** (due milioni).
- 2.7. Non c'è limite al numero di Piani presentabile, se non quello relativo al valore del finanziamento complessivo per singola impresa (Tabella 1).
- 2.8. In presenza di più imprese beneficiarie all'interno del medesimo Piano formativo, in fase di presentazione dovrà essere indicato l'importo del finanziamento FBA richiesto da ciascuna impresa ed il relativo contributo privato. In fase di rendicontazione non potrà essere riconosciuto alle singole imprese beneficiarie un finanziamento superiore a quello da ciascuna richiesto alla presentazione.
- 2.9. Il finanziamento effettivo di un Piano formativo sarà correlato al punteggio totale ottenuto, secondo i seguenti parametri esposti nella Tabella 2.

Tabella 2 - Parametrazione del finanziamento in base al punteggio

=> 650 punti < 700 punti	=>700 punti < 800 punti	=> 800 punti
80% del finanziamento richiesto	90% del finanziamento richiesto	100% del finanziamento richiesto

- 2.10. Ai fini del calcolo del finanziamento complessivo per impresa, di cui al punto 2.4, la riparametrazione del finanziamento avverrà in maniera proporzionale per ogni impresa presente nel Piano.

3. Importo del finanziamento

3.1. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 3 - Parametri di finanziamento

Parametri di finanziamento	
Formazione obbligatoria ²	€ 7,50/h
Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione	€ 30,00/h
Lingua straniera - con certificazione e attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o TOEFL	€ 20,00/h
Informatica - con certificazione in uscita AICA	€ 25,00/h
Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita	€ 20,00/h

3.2. Qualsiasi tipologia di attività formativa svolta con le modalità training on the job, project work o partecipazione a seminari e convegni, verrà comunque valorizzata con un parametro pari a € 10,00/h.

3.3. Le attività formative svolte in formazione a distanza (FAD)³ verranno valorizzate con un parametro pari a € 20,00/h e il sistema utilizzato dovrà prevedere la certificazione dell'apprendimento.

3.4. La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche e sarà finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'Accordo sindacale e solamente in caso di utilizzo del Regime d'aiuti «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione):

- a) Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e successive modifiche;
- b) Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsti nella Parte IV, Titolo 1, articolo 86 (cfr. Allegato 1).

3.5. I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora richiesti dai seguenti soggetti:

- a) le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b) gli intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari e Poste Italiane) del RUI (Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).

² La formazione obbligatoria è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regime d'aiuti «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione).

³ Le aule virtuali e i webinar sincroni, con l'utilizzo di docenti e/o tutor, saranno finanziati come le aule standard.

3.6. Il parametro di finanziamento per la formazione obbligatoria è indipendente dalla modalità didattica utilizzata.

4. Inizio e termine delle attività formative

4.1. Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

4.2. Non sono ammesse attività pregresse rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

4.3. Le attività formative dovranno terminare entro **12 mesi** dalla presentazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

5. Destinatari delle attività formative

5.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.

5.2. La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli Aiuti «de minimis».

6. Soggetti Presentatori e Imprese Beneficiarie

6.1. I requisiti indispensabili per essere coinvolti in un Piano formativo del presente Avviso sono:

- a) adesione effettuata entro il **31 gennaio 2019**⁴ (competenza dicembre 2018);
- b) contribuzione complessiva, al **31 gennaio 2019**, uguale o maggiore di **€ 3.000,00** (tremila);
- c) essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa a gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (*Contribuzione Fondo Interprofessionale*) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS;
- d) numero dei dipendenti iscritti al Fondo al 31 gennaio 2019 (competenza dicembre 2018), esclusi i dirigenti, pari o superiore a **501**;
- e) numero dei dipendenti iscritti al Fondo al 31 gennaio 2019 (competenza dicembre 2018), esclusi i dirigenti, minore di 501 ma appartenenza ad un Gruppo in cui la Capofila o altra impresa possieda il requisito di cui alla precedente lettera d).

⁴ Le imprese costituite dopo il **31/12/2018** a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la *continuità d'adesione* al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 08/04/2009).

- 6.2. Le imprese con i requisiti di cui al punto 6.1 lettera e) che presentano sull'Avviso 3/19 - *Per le aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori* come singola impresa per i propri dipendenti non possono partecipare anche all'Avviso 1/19.
- 6.3. I Soggetti Presentatori e le Imprese Beneficiarie devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua liquidazione.
- 6.4. Possono presentare i **Piani aziendali** i seguenti soggetti:
- a) singola impresa per i propri dipendenti;
 - b) impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo;
 - c) impresa facente parte di un Gruppo. In questo caso, può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle altre imprese del Gruppo.
- 6.5. I Soggetti Presentatori elencati alle lettere b) e c) del punto 6.4 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione. In tal caso, non dovranno rispettare il requisito indicato alla lettera b) del punto 6.1.
- 6.6. Possono presentare i **Piani settoriali e territoriali** i seguenti soggetti:
- a) consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo;
 - b) ATI/ATS costituite tra imprese beneficiarie e non, purché aderenti al Fondo. La costituzione dell'ATI/ATS dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano.
- 6.7. I Soggetti Presentatori elencati al punto al punto 6.6 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione. In tal caso, non dovranno rispettare il requisito indicato alla lettera b) del punto 6.1.
- 6.8. Per essere ammesse al finanziamento, le imprese non iscritte negli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB dovranno attestare la loro regolarità amministrativa presentando, in maniera completa e conforme, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

7. I Soggetti Erogatori

- 7.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al Gruppo d'impresе.
- 7.2. Possono inoltre avvalersi di strutture esterne (di seguito definite Soggetti Erogatori), purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane;
- b) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e successive revisioni, per attività di istruzione e formazione;
- c) società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un valore economico della produzione di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato;
- d) società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano;
- e) Università pubbliche o private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- f) Soggetti istituzionali.

7.3. Un Piano può prevedere più Soggetti Erogatori.

7.4. Per le attività non formative, i Soggetti Presentatori possono avvalersi di società che non rientrano nei requisiti al punto 7.2.

8. Accordo sindacale

8.1. Per i **Piani aziendali**, l'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

8.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

8.3. Per i **Piani settoriali e territoriali**, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello aziendale o territoriale competente delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

8.4. Per i **Piani di gruppo**, l'Accordo potrà essere sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di Gruppo appositi **organismi paritetici sulla formazione** e che abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Allegato 2).

- 8.5. Qualsiasi tipologia di Accordo dovrà riportare il titolo del Piano e la denominazione del Soggetto Presentatore. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
- a) nominativo completo del firmatario;
 - b) struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - c) livello di rappresentanza datoriale o sindacale.
- 8.6. Un accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo dovrà dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.
- 8.7. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.

9. Aiuti di Stato

- 9.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» oppure il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione.
- 9.2. Relativamente al Regolamento (UE) N. 651/2014, in merito alla definizione di azienda in crisi, le imprese creditizie saranno valutate secondo la normativa di settore vigente.

10. Modalità e termini per la presentazione

- 10.1. I Piani saranno presentati esclusivamente on-line accedendo alla sezione *Presenta un Piano* del sito www.fondofba.it, a partire dal **20 marzo 2019**.

11. Ammissibilità

- 11.1. Le attività di ammissibilità e valutazione saranno effettuate periodicamente.
- 11.2. Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Piani:
- a) pervenuti secondo la procedura informatica prevista;
 - b) presentati da imprese rientranti al punto 6;
 - c) relativi a imprese beneficiarie rientranti ai punti 6.1 e 6.3;
 - d) accompagnati dalla documentazione richiesta al punto 6.8;
 - e) accompagnati da un Accordo sindacale coerente con quanto indicato al punto 8;
 - f) solo in caso di ripresentazione non formale del Piano, accompagnati da una lettera delle OO.SS. come indicato al punto 12.7.

- 11.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati, costituisce motivo di esclusione del Piano.
- 11.4. Ai Soggetti Presentatori dei Piani valutati non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12. Valutazione

- 12.1. Ai Piani ritenuti ammissibili saranno assegnati un punteggio quantitativo ed un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1.000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'Allegato 3 (*Griglia di Valutazione*) e all'Allegato 4 (*Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa*).
- 12.2. Il punteggio per la variabile qualitativa *Premialità per attività legate alla riconversione/nuova professionalità, alle politiche commerciali e organizzazione del lavoro e allo smart working* verrà assegnato solo se tali attività formative sono espressamente indicate all'interno dell'Accordo sindacale del Piano formativo.
- 12.3. La valutazione dei Piani sarà effettuata con periodicità mensile.
- 12.4. Il C.d.A. del Fondo approverà, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 12.3) le graduatorie dei Piani con punteggio uguale o superiore a 650 punti.
- 12.5. Ciascuna di dette graduatorie avrà valore a sé stante, autonomo ed indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione dei Piani formativi presentati, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani successivi.
- 12.6. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali sarà attribuito un punteggio inferiore a 650/1.000.
- 12.7. I Piani dichiarati non finanziabili potranno essere ripresentati. In caso di ripresentazione, ove non si tratti di modifiche formali, dovranno essere accompagnati da una lettera delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo sindacale.
- 12.8. In caso di ripresentazione di un Piano con modifiche formali, per la validità delle spese rendicontabili sarà presa in considerazione la data della prima presentazione⁵.

⁵ I 12 mesi previsti per l'attuazione del Piano formativo saranno calcolati dalla data della prima presentazione.

13. Procedure per l'attivazione del finanziamento

- 13.1. Il Fondo comunicherà l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al Soggetto Presentatore e fornirà, qualora il Piano sia finanziato, il testo della Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un suo delegato.
- 13.2. Il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento.
- 13.3. Le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS o della CONSOB che chiedono finanziamenti superiori ad € 150.000,00 saranno sottoposte alla verifica antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

14. Ricorsi

- 14.1. In caso di non ammissibilità o di non finanziamento del Piano formativo, è ammesso il ricorso, da inviare entro il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Il C.d.A. esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

15. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

- 15.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nella Convenzione e nel *Regolamento per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali - Avvisi 2019*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

16. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 16.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione.
- 16.2. Per il riconoscimento e l'erogazione del finanziamento, le imprese dovranno essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa alla competenza di gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS.

17. Monitoraggio e controllo dei Piani

- 17.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare

e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi, nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nel *Regolamento* relativo al presente Avviso.

18. Informazioni

18.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: avviso119@fondofba.it.

19. Disposizioni finali

19.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

19.2. I dati del finanziamento saranno pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)* istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAl)* del *Ministero dello Sviluppo Economico*.

19.3. A tal fine, il finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel *Registro* da uno specifico "Codice Concessione RNA-COR".

20. Altre informazioni

20.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

20.2. Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Antonio Fraccaroli (posta elettronica: info@fondofba.it; tel. 06.3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

21. Privacy

21.1. Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), nonché della normativa italiana conseguente.

21.2. L'informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all'indirizzo <https://gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf>

Data di pubblicazione, **22 febbraio 2019**